

SIMONETTA CERILLI

## L’AIR NELLE REGIONI

1. *Lo stato dell’arte*

La complessa ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni derivante dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e la conseguente esigenza di garantire un equilibrio in termini di coerenza e unitarietà dell’ordinamento giuridico complessivamente inteso hanno conferito alla problematica della qualità della regolazione un rilievo particolare.

Sul versante statale, dopo una lunga fase di sperimentazione - avviata nel 1999 e rivelatasi assai faticosa e dagli esiti incerti - con la legge di semplificazione n. 246/2005 si è cercato di mettere a regime l’AIR, prevedendone un’applicazione generalizzata. L’articolo 14 della legge ha definito la natura e le funzioni dell’AIR, rinviando a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle tipologie sostanziali e dei casi di esclusione, nonché la definizione di criteri generali, di procedure e di modelli di analisi. Con il d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170 è stata recentemente definita una prima parziale disciplina attuativa.

Con l’accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007 è stata data attuazione all’articolo 2 della legge n. 246/2005. Tale disposto ha introdotto l’articolo 20-ter nell’ambito della legge 59/1997 che prevede la conclusione, in sede di Conferenza permanente, di accordi tra Stato, Regioni e Autonomie locali diretti a definire principi, criteri e strumenti per il miglioramento qualità regolazione nonché a concordare modalità omogenee di analisi di impatto ex ante e ex post della regolazione. La finalità dell’accordo - cui peraltro non è stata finora data attuazione - mirava appunto a fornire una cornice unitaria entro cui ricondurre le diverse esperienze in materia di analisi di impatto.

Sul versante regionale a partire dal 2001 si è manifestato interesse per lo strumento della valutazione d’impatto, interesse che ha trovato conferma nell’avvio di numerose sperimentazioni e, in alcuni casi, nella previsione dell’Air in disposizioni statutarie e legislative.

Quasi tutte le regioni hanno partecipato a programmi di formazione e sperimentazione AIR organizzati dal Formez per conto del Dipartimento della Funzione pubblica. In alcuni casi, ad es. in Toscana e in Friuli Venezia Giulia, l’organizzazione di attività di formazione del personale regionale e l’avvio di una fase di sperimentazione sul campo sono stati il frutto di iniziative autonome. I due cicli di attività organizzati dal Formez (rispettivamente nel 2002-2004 e nel 2005-2007) hanno visto la partecipazione di quindici regioni a corsi di formazione e di undici regioni alla sperimentazione sul campo. Di queste ultime, alcune (Piemonte, Umbria e Campania) hanno condotto l’AIR su più di un provvedimento normativo.

Queste prime esperienze di AIR avrebbero dovuto innescare un processo di introduzione graduale dell’analisi nelle amministrazioni regionali, finalizzato ad una messa a regime dell’istituto in un arco temporale di medio periodo. La messa a regime di un processo di AIR è infatti un’attività complessa, che richiede l’adeguamento del processo giuridico-legislativo, l’acquisizione di nuove competenze da parte del personale, modifiche all’assetto organizzativo che garantiscano strutture adeguate alla realizzazione dell’analisi

e, non ultimo, il superamento di resistenze burocratiche e culturali interne all’amministrazione.

L’applicazione concreta dello strumento è, ad oggi, ancora decisamente limitata. A parte qualche eccezione, non si va oltre la previsione formale, contenuta in disposizioni statutarie o legislative, di un’attività di AIR a regime mentre nella maggior parte dei casi è rara, se non inesistente, una disciplina attuativa dell’istituto nonché effettive ricadute di tali disposizioni di principio sull’assetto organizzativo. L’attività concretamente realizzata è circoscritta a qualche analisi di impatto condotta, occasionalmente e a titolo sperimentale, su singoli provvedimenti normativi.

## 2. Le disposizioni normative

Attualmente undici sono le Regioni che hanno approvato un nuovo Statuto a seguito della riforma costituzionale del 2001. In tutti i nuovi Statuti sono presenti disposizioni di carattere generale in materia di qualità della legislazione, semplificazione e riordino normativo. Solo in alcuni, però, vi è un esplicito riferimento alla valutazione ex ante ed ex post degli atti normativi.

E’ questo il caso dei seguenti Statuti:

- *Regione Emilia Romagna (l.r. 31 marzo 2005, n. 13 ), art. 53, comma 1 e 3:*  
«Le leggi e il regolamento dell’Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.  
Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 [...]»;
- *Regione Marche (l.r.stat. 08 marzo 2005, n. 1), art. 34, comma 2 e 3*  
«Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.  
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del Consiglio - Assemblea legislativa sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.»;
- *Regione Umbria (l.r. 16 aprile 2005 n.21), art. 61 comma 2:*  
«La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l’analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità».  
Emilia Romagna e Umbria hanno effettuato, con il supporto del Fornez, un’attività di formazione in materia di AIR e sperimentazioni operative rispettivamente su tre e due provvedimenti normativi. La Regione Marche ha attribuito la realizzazione dell’analisi al Servizio Attività istituzionali, legislative e legali prevedendo esplicitamente, tra le competenze degli altri servizi della Giunta regionale, il supporto al Servizio Attività istituzionali, legislative e legali per lo svolgimento dell’attività di analisi. E’ previsto l’avvio di una fase sperimentazione AIR.
- *Regione Sardegna (l.r. stat. 10 luglio 2008, n. 1), art. 31 comma 1:*  
«[...]Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l’analisi di impatto, l’analisi di fattibilità e la valutazione dell’attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessarie.»;
- *Regione Lombardia (l.r. stat. 30 agosto 2008, n. 1) art. 44, comma 2*  
«La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull’analisi tecnico normativa del testo e sull’impatto della regolazione proposta [...]».

Entrambe queste regioni erano già intervenute a disciplinare in via legislativa la materia.

La Regione Lombardia, con l'art. 2 della l.r. n. 1/2005, ha introdotto l'analisi di impatto sulle proposte di legge e regolamento predisposte dalla Giunta regionale. A questa previsione normativa è stata data una prima attuazione a carattere sperimentale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1592/2005 «*Introduzione dell'analisi preventiva di impatto della regolazione (AIR) nell'attività legislativa della Regione Lombardia*». La delibera ha dato avvio a una fase di sperimentazione della durata di 9 mesi. Il progetto, supportato dal Consorzio MIPA, ha coinvolto funzionari e dirigenti della Giunta e del Consiglio regionali, della Confindustria lombarda e di Unioncamere Lombardia. Al termine della sperimentazione è stato redatto un manuale di pratiche Air ad uso interno. Nella comunicazione alla Giunta regionale del 02.02.2007, avente ad oggetto la conclusione della prima sperimentazione Air, è stata prevista la prosecuzione della stessa su uno o due casi nel 2007.

La Regione Sardegna con la l.r. n. 11/2006 (art. 33) aveva previsto, prima dell'approvazione dello statuto, l'obbligo di effettuare l'Air sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, affidandone la realizzazione al proponente con il supporto di apposite strutture di valutazione da istituire. La relazione Air è stata inizialmente limitata ai contenuti della scheda preliminare di cui alla Dir. P.C.M. 27 marzo 2000.

Le regioni Basilicata e Piemonte hanno disciplinato in via legislativa la materia, senza tuttavia introdurre espliciti riferimenti all'Air delle disposizioni statutarie.

La Basilicata è stata la prima regione italiana ad emanare una legge in materia di analisi di impatto della regolazione (l.r. n. 19/2001). Nonostante il richiamo formale all'Air, anche in questo caso l'utilizzo in seno agli organi legislativi regionali è sostanzialmente limitato. Con deliberazione di giunta n. 2017/2005 la competenza in materia di analisi di impatto dell'imposizione fiscale regionale è stata attribuita all'ufficio «Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità regionale». Più di recente, con deliberazione di giunta n. 1451/2008 l'analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione amministrativa è stata annoverata tra i compiti dell'Osservatorio delle politiche sociali.

La Regione Piemonte richiama espressamente l'Air nell'art. 3 della l.r. n. 13/2005 definendo lo strumento e i contenuti dell'analisi e prevedendo l'individuazione da parte della Giunta regionale dei casi da sottoporre ad Air. E' stato inoltre attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da dirigenti e funzionari di giunta e di consiglio, finalizzato a sperimentare l'Air su alcune iniziative legislative in ordine a tematiche prescelte.

Il Friuli Venezia Giulia ha organizzato, nel 2003, un percorso di formazione per la maggior parte dei dipendenti e, nel 2005, ha realizzato una sperimentazione su due provvedimenti normativi. Sebbene nel 2004 fosse stato istituito un «Servizio per la qualità dell'azione amministrativa e Air» l'attività di Air si è sostanzialmente arenata. Oggi l'applicazione dell'analisi di impatto all'istruttoria legislativa è prevista nel percorso di qualità dei provvedimenti normativi approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 1847/2005.

### 3. L'esperienza toscana

La Regione Toscana è stata la prima regione italiana ad avviare nel luglio 2001 - con il progetto speciale «*Una Toscana più efficiente e meno burocratica*» - una

sperimentazione pluriennale della metodologia di analisi di impatto della regolazione (AIR) finalizzata alla messa a regime delle tecniche di valutazione di impatto.

La *sperimentazione* ha avuto una durata di quattro anni (2001-2004) nel corso dei quali sono stati organizzati quattro cicli annuali di formazione specialistica per il personale coinvolto nei casi oggetto di Air, sono state concluse analisi di impatto su quindici provvedimenti normativi ed è stato elaborato un Manuale di pratiche AIR, concepito come uno *working progress* da aggiornare via via sulla base degli esiti delle analisi concluse.

L'esperienza realizzata nel corso della sperimentazione ha consentito:

- sul *piano della tecnica di analisi*, di approfondire la conoscenza dell'analisi costi/benefici e delle altre metodologie di valutazione economica nonché di affinare le tecniche di consultazione. In particolare si sono sperimentate forme di consultazione sempre più strutturate, passando da semplici questionari e consultazioni informali a *focus group*, a indagini telefoniche (modalità CATI) e *notice and comment* (modalità CAWI);
- sul *piano organizzativo*, di analizzare una serie di criticità organizzative di cui tener conto nello sviluppo di un modello di funzionamento a regime.

Nel 2006, con la redazione del progetto di «*Messa a regime dell'Analisi di impatto della regolazione – AIR*» - definito in maniera condivisa con le categorie economiche e sociali e con le rappresentanze della comunità scientifica riunite in un apposito Comitato di indirizzo - l'Air, pur non essendo ancora istituzionalizzata, è divenuta una *fase ordinaria del processo legislativo regionale*, sebbene comunque circoscritta ai provvedimenti più significativi, selezionati sulla base dell'agenda normativa regionale e di un apposito set di criteri approvato dalla Giunta regionale con decisione n. 2 del 9 gennaio 2006, su proposta del Comitato di indirizzo.

Con l'approvazione della l.r.22 ottobre 2008 n. 55 «*Disposizioni in materia di qualità della normazione*», l'Air è stata istituzionalizzata, trovando un preciso inquadramento giuridico come strumento di qualità della regolazione. I criteri di selezione degli atti da sottoporre a valutazione, già definiti, confluiranno nel regolamento interno della Giunta regionale di prossima emanazione il quale definirà anche le modalità di svolgimento dell'Air.

Ad oggi sono state concluse analisi di impatto su 20 provvedimenti. Ulteriori analisi sono in corso di svolgimento.

Alla luce dell'esperienza fin qui condotta, nel prosieguo vengono forniti alcuni spunti di riflessione in ordine alla realizzazione di un sistema di Air regionale.

#### 4. Il sistema di Air regionale

Tre fattori appaiono indispensabili per un efficiente funzionamento a regime di un sistema di Air regionale:

- *l'istituzionalizzazione dell'analisi* ovvero il suo inserimento all'interno del processo giuridico-legislativo regionale, quale fase ordinaria dello stesso;
- una forte *consapevolezza del ruolo strategico* svolto dall'Air nella definizione dell'attività normativa da parte degli organi politici e amministrativi regionali. Tale consapevolezza costituisce una sorta di condizione di contesto, in grado di influenzare pesantemente l'efficienza del sistema;
- la definizione di un *modello organizzativo* appropriato allo svolgimento sistematico dell'attività di Air.

In Toscana la legge regionale n. 55/2008, intervenuta al termine della sperimentazione pluriennale, ha provveduto a dare all’Air un preciso inquadramento giuridico, formalizzando il suo inserimento nel processo giuridico legislativo regionale, inserimento che, nei fatti, è avvenuto con l’approvazione dei criteri di selezione e l’individuazione all’interno dell’agenda normativa dei provvedimenti da sottoporre ad Air.

Elementi di criticità permangono invece in ordine agli altri due fattori di funzionamento a regime di un sistema di Air regionale.

## 5. Criticità e proposte di policy

La Toscana ha oggi al suo attivo sette anni di esperienza di analisi di impatto. Nel corso di questi anni, con l’affinamento delle conoscenze e il progressivo accumularsi di una sempre più consistente esperienza sul campo, la percezione delle principali criticità esistenti nella realizzazione dell’attività di Air è variata. Se da un lato alcune criticità sono state superate attraverso interventi che hanno progressivamente accresciuto l’efficienza del sistema<sup>1</sup>, dall’altro alcune difficoltà iniziali non paiono oggi altrettanto rilevanti, mentre in altri casi, pur rimanendo attuali le problematiche, ne è cambiata la chiave di lettura.

### 5.1. Sensibilità culturale degli organi politici e amministrativi

Un’analisi dinamica dei problemi incontrati mette in luce l’esistenza di una criticità avvertita sin dall’inizio e tuttora attuale, al punto da potersi identificare come la principale problematica: sebbene negli ultimi anni sia cresciuta l’attenzione verso il tema della qualità della regolazione, gli organi politici e amministrativi della pubblica amministrazione mostrano una scarsa sensibilità all’approccio innovativo alla formazione degli atti regolativi che una politica per la qualità della regolazione necessariamente comporta.

Il radicamento nella pubblica amministrazione degli strumenti di qualità della regolazione in generale e dell’Air in particolare sconta la mancanza di un’adeguata consapevolezza, da parte degli organi amministrativi e soprattutto politici, circa l’utilità di tali strumenti. In altre parole, una loro istituzionalizzazione richiede necessariamente un cambiamento culturale che accresca la convinzione del decisore politico e della dirigenza in ordine al ruolo strategico rivestito da questi strumenti nella definizione dell’attività normativa.

---

<sup>1</sup> In particolare: a) l’adozione dell’agenda normativa strategica regionale, che ha consentito di programmare l’attività normativa; b) la definizione di criteri di inclusione e di esclusione, per circoscrivere l’AIR ai provvedimenti con il maggior impatto esterno, e l’esplicitazione delle modalità di valutazione economica sulla base del principio di proporzionalità dell’analisi; c) la costituzione di un nucleo centrale di competenze specializzate presso la D.G. della Presidenza che ha partecipato sin dall’inizio all’esperienza AIR, sviluppando sulla base dell’esperienza una professionalità e un bagaglio tecnico specifici, in particolare nelle fasi di valutazione economica e di consultazione, d) la strutturazione di un portale AIR per la divulgazione dei materiali e la realizzazione di *notice and comment*; e) l’acquisizione di un programma specifico per indagini CAWI complesse; f) la realizzazione di quattro cicli annuali di formazione specialistica per il personale. Il coinvolgimento nelle scelte di un Comitato di indirizzo ha infine consentito di coinvolgere nella realizzazione del sistema di AIR regionale sia i rappresentanti delle associazioni di categoria che delle principali università toscane.



Questa criticità si riflette:

1. *sull’efficacia della programmazione dell’attività normativa*. Questa rappresenta una delle condizioni necessarie, sebbene non sufficiente, per lo svolgimento a regime delle analisi, in quanto consente di pianificare le attività di Air nonché di inserire nei piani di lavoro individuali, e dunque sottoporre a valutazione, questo tipo di attività. L’esperienza insegna che sovente provvedimenti inseriti in agenda normativa e selezionati ai fini Air subiscono, su input politico, brusche accelerazioni che precludono di fatto la possibilità di effettuare l’analisi;
2. *sulla motivazione e sull’apporto del personale* coinvolto nei gruppi di lavoro, in quanto si presta ad alimentare resistenze interne. Questo tipo di approccio all’attività normativa viene, nei fatti, percepito come estraneo perché molto distante dalle modalità consolidate con le quali si procede alla formazione degli atti regolativi. Sovente dirigenza e personale vivono l’Air solo come un carico di lavoro aggiuntivo, un appesantimento dell’iter procedurale di formazione della norma, che sottrae disponibilità di risorse umane e di cui non si comprende, o si sottovaluta, l’utilità. L’esistenza di siffatte resistenze finisce con il de-responsabilizzare i soggetti facenti parte dei gruppi di lavoro e quindi impatta *sull’efficacia del modello organizzativo* adottato per la realizzazione dell’Air.

L’attività va dunque necessariamente supportata:

- da un durevole sostegno politico che promuova un nuovo approccio culturale;
- da una forte comunicazione istituzionale interna circa lo strumento, le sue finalità e l’impegno richiesto, che può risultare rilevante, sebbene concentrato su un arco temporale definito;
- da un investimento di risorse finalizzato all’apprendimento e al riorientamento del personale.

In questo contesto, l’inquadramento giuridico dell’attività di Air può contribuire in parte al superamento di questa problematica.

## 5.2. Risorse umane e modello organizzativo

Alla luce della criticità appena descritta, rilevante diviene la *scelta del modello organizzativo da adottare per lo svolgimento dell’Air*.

Il modello organizzativo prescelto per il sistema di Air regionale dovrebbe:

- promuovere la *diffusione della cultura di Air* all’interno della struttura regionale;
- costruire una *comunità professionale* in possesso di un’*expertise* specifica, evitando il rischio di de-responsabilizzazione dei soggetti facenti parte dei gruppi di lavoro;
- assicurare *tempi di esecuzione* dell’analisi conformi alle esigenze del processo giuridico legislativo;
- garantire il monitoraggio dell’uniformità del processo e della qualità della Air prodotte.

In merito alla strutturazione di una comunità professionale, vale la pena di osservare che per lo svolgimento delle fasi più tecniche dell’Air, ovvero quelle di valutazione economica e di consultazione, la formazione in aula, per quanto completa, non è sufficiente, mentre *risulta essenziale una rilevante formazione sul campo*. Questo tipo di

attività richiede, infatti, una specializzazione che si costruisce nel tempo attraverso la pratica e, in fase iniziale, tramite l'assistenza di esperti dedicati.

Il presidio di tali fasi suggerisce pertanto un investimento da parte dell'amministrazione nella costituzione e nella crescita di un *nucleo tecnico di competenze specializzate* in grado di gestire le fasi di valutazione economica e di consultazione dei vari casi Air sfruttando le economie di scala connesse all'esperienza via via accumulata.

Secondo questa soluzione organizzativa, andrebbe creata una figura di referente Air per ogni direzione generale dell'ente regionale e i gruppi di lavoro Air dovrebbero essere costituiti da:

- una componente variabile in funzione del provvedimento Air sotto esame (referente Air della direzione, interessata, funzionari di settore esperti della materia oggetto del provvedimento e funzionari giuridico-legislativi);
- una componente stabile costituita dal nucleo tecnico di competenze specialistiche (economiche, statistiche, sociologiche). Tale nucleo integra la componente variabile, svolgendo direttamente alcune fasi operative connesse alla valutazione economica e alle consultazioni nonché funzioni di coordinamento delle attività statistico-informatiche e di indirizzo e controllo della qualità delle Air prodotte.

L'organizzazione e il coordinamento del gruppo di lavoro e la messa a punto dei documenti conclusivi dell'analisi dovrebbero competere al referente Air di direzione generale e ai funzionari di settore.

### 5.3. Supporti informativi

L'Air è un'attività complessa nel cui sistema sono presenti molteplici flussi informativi in entrata e in uscita, nonché flussi interni all'analisi. In particolare, il processo necessita di notevoli informazioni in input, ed è, a sua volta, produttore di molti dati e informazioni di varia natura, sia quantitativi che qualitativi.

I supporti informativi possono risultare carenti perché sovente le informazioni, pur essendo state prodotte, non sono inserite in un circuito che le renda conoscibile e utilizzabili ai fini dell'Air.

Fatto salvo il necessario presupposto organizzativo - ovvero l'individuazione di soluzioni idonee e praticabili ai problemi di inserimento, memorizzazione, elaborazione e divulgazione dei dati - il processo di Air regionale dovrebbe essere dotato di un *sistema informativo di supporto all'analisi* per la gestione dei dati e la loro divulgazione.

Il sistema informativo a supporto dell'attività di Air è caratterizzato dalla prevalenza della componente informativa su quella tecnologica e dovrebbe essere strutturato in modo integrato e flessibile al fine di:

- tener conto di tutte fonti esistenti sia di natura statistica che amministrativa;
- assicurare:
  - a. la *gestione dei dati* raccolti e prodotti<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> *Flussi informativi esterni*, derivanti da fonti ufficiali statistiche e amministrative e da fonti non ufficiali, eventualmente da valicare, e *flussi informativi interni* all'analisi quali: dati provenienti da indagini ad hoc realizzate per il singolo caso AIR; dati raccolti tramite consultazioni; dati provenienti da elaborazioni ad hoc, ad es. elaborazioni su archivi, costruzione di indicatori, simulazioni di scenario, stime.

- b. la gestione e la *documentazione delle informazioni in uscita* dal processo (documentazione finale dei casi Air);
- c. la *partecipazione al processo* (gestione dei profili di accesso, divulgazione della documentazione finale, strutturazione e gestione del sito web Air).

La Toscana, pur avendo effettuato la progettazione di fattibilità di un sistema informativo di supporto all'Air, non ne ha ancora intrapreso la realizzazione, con la sola eccezione della strutturazione di uno specifico sito web Air che viene utilizzato per lo svolgimento di *notice and comment* e in cui sono resi disponibili tutti i materiali definitivi prodotti dalle analisi di impatto, nonché il Manuale di pratiche Air.

#### BIBLIOGRAFIA

AA.VV. , *L'Analisi di Impatto della regolamentazione/Le esperienze regionali*, in collana «Materiali» n.14, a cura del Formez, Roma, pp.230, ottobre 2003

Atti del Convegno *La qualità della regolamentazione: casi italiani e confronti internazionali*, Napoli Maschio Angioino, ottobre 2003, in Rivista «Iter Legis», 2004, n. 2/3 monografico.

*La qualità della regolazione delle regioni italiane. Risultati di un'indagine*, a cura di Federico Basilica – , Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2005, pp. 238 -535.

AA.VV., *L'analisi di impatto della regolamentazione/Le esperienze regionali 2003/2006*, , in collana Materiali n.20, a cura del Formez , Roma, marzo 2006, pp.159

OCSE, *Esame OCSE sulla riforma della regolazione Italia: Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di governo*, Dipartimento della Funzione Pubblica- Formez,, Roma, 2007, pp158,

Formez, *Medaglioni aggiornati 2008 Regioni, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte Toscana*, in [http://semplificazione.formez.it/semplificazione\\_documenti\\_home](http://semplificazione.formez.it/semplificazione_documenti_home)

Camera dei deputati-Servizio studi, Senato della Repubblica-Servizio per la qualità degli atti normativi, *L'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della legislazione*, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Roma, 2007. - 329 p. ;

Commissione parlamentare per la semplificazione, Nota breve *La qualità della legislazione nei nuovi statuti delle regioni ordinarie*, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Roma, 2008, n.1, pp. 4

Elisabetta Catalani, *L'analisi di impatto della regolamentazione a livello statale e regionale: alcune riflessioni*, Università degli Studi di Firenze, Corso di perfezionamento e specializzazione in «La qualità della normazione e, in particolare, la formazione e la valutazione delle leggi» anno accademico2007/2008, Lezione n. 9, 11 aprile 2008, <http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/Oli/Corso-qualita-normaz-UNIFI/Indice.as>

Regione Toscana, Giunta regionale, *Progetto di fattibilità per la messa a regime dell'Analisi di Impatto della Regolazione e relativi allegati*, Firenze, 2005 pp.42 in <http://www.regione.toscana.it/legislazioneeprogrammazione/agenda/index.html>, voce Documentazione – Archivio AIR

Regione Toscana, Giunta Regionale *Archivio AIR effettuate 2001-2007*, in <http://www.regione.toscana.it/legislazioneeprogrammazione/agenda/index.html>, voce Documentazione – Archivio AIR